



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n. 21616 introdotto con ricorso proposto da (Omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, da avv. Andrea Frau, c.f. FRANDR64C05E463B, con lui elettivamente domiciliata all'indirizzo digitale PEC: andrea.frau@avv.sp.legalmail.it

Contro

I.N.P.S., sede di La Spezia, c.f. 80078750587, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Fuochi (PEC avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it - c.f. FCH LRT 58S22D969F) e Lilia Bonicioli (PEC avv.lilia.bonicioli@postacert.inps.gov.it - c.f. BNCLLI65E54D969F)) per procura generale alle liti del 22.3.2023, Rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

	Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 la ricorrente ha adito questa Corte	
	per ottenere il riconoscimento del proprio diritto a godere della pensione di	
	reversibilità derivante dal padre deceduto.	
	A tal fine ha esposto che:	
	-la madre in data 07 febbraio 2024 avanzava istanza all'INPS n° (Omissis)	
	per il riconoscimento di pensione indiretta derivante dal di lei marito (Omis-	
	sis), inserendo anche la richiesta in favore della ricorrente, figlia del com-	
	pianto marito, con il quale quest'ultima conviveva e dal quale dipendeva eco-	
	nomicamente essendo la medesima esclusivamente titolare esclusivamente di	
	assegno d'invalidità civile;	
	- con provvedimento del 26 marzo 2024 l'INPS respingeva la domanda rela-	
	tiva alla quota di pensione in favore della ricorrente, perché la medesima non	
	risultava inabile al momento del decesso del dante causa;	
	-veniva quindi proposto ricorso al Comitato provinciale INPS (CP), in quanto	
	sin dal novembre 2021, la Commissione medica per l'accertamento dell'han-	
	dicap l'aveva riconosciuta con totale e permanente inabilità lavorativa al	
	100%, ricorso che veniva rigettato a seguito di accertamento medico-legale,	
	per assenza del requisito di inabilità;	
	- con ricorso proposto davanti al Tribunale della Spezia -Sezione Lavoro,	
	RGL 190/2025, chiedeva che venisse accertato che la medesima al momento	
	del decesso del padre avvenuto il giorno (Omissis), si trovava nelle condi-	
	zioni (ancora in essere) previste per legge per l'ottenimento della pensione ai	
	superstiti;	

	-Il Tribunale, con sentenza (Omissis), dichiarava il difetto di giurisdizione del	
	giudice adito a favore della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la	
	Regione Liguria, con il termine di legge per la riproposizione dell’azione;	
	Con memoria depositata in data 13.10.2025 si è costituito il resistente che,	
	sulla scorta della ricognizione della normativa in materia, ha dedotto che l'o-	
	neri della prova, ed ancor prima dell’allegazione, del requisito sanitario e di	
	quello della cd. "vivenza a carico", quali elementi entrambi costitutivi del di-	
	ritto alla pensione di reversibilità, incombe esclusivamente su parte ricor-	
	rente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c., onere che non ri-	
	sulterebbe assolto da controparte. Conclude per il rigetto del ricorso.	
	All’udienza del 26 novembre 2025 la difesa del ricorrente, rappresentata da	
	avv. Miroglio Remondino Enrico, delegato, ha insistito sulla sussistenza delle	
	condizioni per l’ottenimento del beneficio. Per l’accertamento del requisito	
	sanitario ha chiesto comunque l’esperimento di CTU. L’Istituto, rappresen-	
	tato dall’avv. Fuochi Alberto, ha dedotto l’omessa prova di parte ricorrente	
	circa la vivenza a carico del genitore defunto; sul requisito sanitario non si è	
	opposto alla CTU per l’ipotesi di ritenuta vivenza a carico. In replica, il ricor-	
	rente richiama la produzione relativa alla percezione dell’assegno di invali-	
	dità; in subordine, formula richiesta di autorizzazione ad integrare il ricorso.	
	Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	

	La ricorrente invoca in questa sede il riconoscimento del proprio diritto al	
	trattamento previdenziale a favore dei superstiti. Deduce di essere affetta, già	
	dal 17 novembre 2021, data della domanda di inabilità in sede civile, di de-	
	pressione mista, caratterizzata da flessione dell'umore, demoralizzazione, po-	
	larizzazione sul quadro organico, epilessia con crisi convulsive generalizzate,	
	alterazione dello stato di coscienza con crisi atoniche con caduta, ritiro so-	
	ciale, facile disforia, eterotopia corticale pereventricolare, alterazione del	
	ritmo sonno veglia. Per tali motivi è stata riconosciuta invalida civile con to-	
	tale e permanente inabilità lavorativa, art. 2 e 12 legge n. 118/1971 (verbale	
	CML La Spezia in data 21.6.2022). Alla visita di controllo del 27.5.2024	
	dell'ASL 5-Spezzino si dà atto che la paziente allo stato clinico attuale non è	
	in grado di svolgere autonomamente le comuni attività della vita quotidiana.	
	E' versato in atti il provvedimento INPS datato 16.8.2022 di concessione di	
	prestazione assistenziale quale invalido totale, nell'importo mensile, alla de-	
	correnza, di euro 652,02. Il provvedimento dà espressamente atto che la pre-	
	stazione economica non è fiscalmente imponibile.	
	In via pregiudiziale deve essere scrutinata la validità del rapporto proces-	
	suale, sub specie del rispetto del termine per la riassunzione del giudizio	
	avanti questo giudice, ex art. 17, c. 2, c.g.c. La sentenza del G.O. che ha de-	
	clinato la propria giurisdizione a favore di questa Corte è stata depositata il	
	17 aprile 2025. Agli atti non risulta la data di irrevocabilità della sentenza.	
	Considerato che, comunque, il ricorso avanti questa Sezione è stato deposi-	
	tato il 30 aprile 2025, l'azione è da ritenere tempestiva.	

	Sempre in via pregiudiziale deve essere confermata la giurisdizione di questa	
	Corte che, in conformità delle leggi e dei regolamenti, giudica sui ricorsi in	
	materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti desi-	
	gnati dalla legge (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934). La giurisdizione della Corte	
	in materia pensionistica è esclusiva: oltre ad abbracciare tutte le questioni re-	
	lative al sorgere ed al modificarsi del diritto al trattamento di quiescenza ed	
	alla quantificazione di esso, si estende anche alle problematiche connesse	
	(Cass., ss.uu., n. 13 maggio 2021 nr. 12903).	
	Ritiene la Sezione che la causa è matura per la decisione. Ai fini del decidere	
	è necessario operare una ricognizione della normativa vigente in materia.	
	La <i>ratio</i> della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne pro-	
	seguire, dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a	
	lui legati da particolari vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la	
	protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del prossimo con-	
	giunto (Corte cost. n. 88/2022).	
	L'art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903, riferita all'ambito delle assicurazioni	
	generali obbligatorie, ha attribuito, ricorrendo i prescritti requisiti assicurativi	
	e contributivi, il diritto alla pensione di reversibilità al figlio superstite che	
	non abbia superato i 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile	
	al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. La condi-	
	zione di inabilità è stata poi definita dall'art. 8 della legge 16 giugno 1984, n.	
	222, a norma del quale si considerano inabili le persone che, a causa di	

	infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente im-	
	possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	Il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per quanto in questa sede rileva, stabili-	
	sce che la pensione di reversibilità spetta agli orfani maggiorenni inabili a	
	proficuo lavoro, conviventi a carico del pensionato e nullatenenti (art. 82, c.	
	1). Gli orfani maggiorenni, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, si	
	considerano a carico del pensionato deceduto quando questi forniva loro, in	
	tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza (art. 85, c. 1).	
	Agli stessi fini, si considera nullatenente chi non risulti possessore di redditi	
	assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente	
	dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare supe-	
	riore a lire 960 mila annue (art. 85, c. 2). La successiva legislazione ha sul	
	punto previsto che il limite di reddito previsto per la concessione della pen-	
	sione di reversibilità a favore (tra gli altri) degli orfani totalmente inabili a	
	proficuo lavoro, stabilito dal secondo comma dell'articolo 85 del d.P.R. n.	
	1092/1973, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi	
	civili totali, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, dal comma quarto	
	dell'art. 14-septies della legge n. 33/1980, calcolato agli effetti dell'IRPEF e	
	rivalutabile annualmente (art. 24, c. 6, legge 28 febbraio 1986, n. 41).	
	L'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti della disciplina del	
	trattamento pensionistico a favore dei superstiti, vigente nell'ambito del re-	
	gime dell'assicurazione generale obbligatoria, dettando la relativa disciplina,	
	anche sotto il profilo del cumulo con i redditi del beneficiario, è stata prevista	

	dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 41. Tale norma - nel conte-	
	sto di una revisione della materia pensionistica, anche a fini di contenimento	
	della relativa spesa - ha introdotto un parziale divieto di cumulo fra il tratta-	
	mento di reversibilità spettante ai superstiti ed i redditi di costoro, stabilendo	
	che "gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con	
	i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F" (Corte cost., n.	
	446/2002).	
	Risulta dalla normativa passata in rapida rassegna che requisiti fondamentali	
	per il riconoscimento del beneficio previdenziale invocato dal ricorrente sono	
	la «assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavora-	
	tiva» (Sez. Sicilia, n. 211/2025) «la vivenza a carico degli ascendenti» (Sez.	
	Lombardia, n. 1365/2002; Sez. Liguria, n. 92/2022) e il non superamento dei	
	limiti di reddito previsti per la concessione della pensione agli invalidi civili,	
	requisito che si aggiunge ai criteri dell'inabilità a proficuo lavoro e la vivenza	
	a carico dell'iscritto (Sez. Lombardia, n. 340/2007).	
	Alla stregua di tali coordinate interpretative è allora possibile dare soluzione	
	al caso sottoposto a questa Sezione. Risulta documentalmente che la ricor-	
	rente è stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità la-	
	vorativa, ex art. 2 e 12 legge n. 118/1971 (verbale CML La Spezia in data	
	21.6.2022). In seguito della visita di controllo del 27.5.2024 dell'ASL 5-	
	Spezzino la stessa è stata riconosciuta non in grado di svolgere autonoma-	
	mente le comuni attività della vita quotidiana. Dalla documentazione in atti,	
	risulta inoltre che costei ha sempre fatto parte del nucleo familiare del	

	genitore, requisito presente anche al momento del decesso di questi. Infine, è	
	versato in atti il provvedimento INPS datato 16.8.2022 di concessione della	
	prestazione assistenziale quale invalido totale, nell'importo mensile, alla de-	
	correnza, di euro 652,02. Il provvedimento dà espressamente atto che la pre-	
	stazione economica non è fiscalmente imponibile.	
	A fronte di questa produzione documentale attorea, parte resistente deduce	
	genericamente l'insussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del	
	beneficio previdenziale invocato, senza peraltro allegazioni di segno contra-	
	rio.	
	In definitiva il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento in quanto fon-	
	dato, con riconoscimento del diritto azionato dal giorno successivo a quello	
	della morte del dante causa, giusta art. 191, c. 2, d.P.R. n. 1092/1973. Sui ra-	
	tei spettanti e non liquidati competono gli accessori di cui all'art. 167, c. 3,	
	c.g.c., determinati come da dispositivo.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Liguria, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'ef-	
	fetto, accerta il diritto della ricorrente al trattamento di reversibilità ai super-	
	stiti derivante dal genitore. Condanna l'INPS alla liquidazione, con la pre-	
	detta decorrenza, del relativo trattamento pensionistico, incrementato, per i	
	ratei non corrisposti all'attualità, con il maggiore importo fra interessi legali e	

	rivalutazione monetaria, secondo il criterio di cui alla sentenza delle Sezioni	
	riunite di questa Corte n. 10/2002/QM.	
	Liquida le spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00, oltre ac-	
	cessori di legge in quanto dovuti, con distrazione a favore del procuratore co-	
	stituito.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.	
	Depositato in Segreteria il 15 dicembre 2025	IL GIUDICE
	Il Direttore della Segreteria	Antonino Grasso
	Elena Asta	f.to digitalmente
	f.to digitalmente	
	Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n.	
	196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a	
	cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui	
	all'art. 52, comma 3, del Codice.	
	IL GIUDICE	
	Antonino Grasso	
	f.to digitalmente	
	AI SENSI DELL'ART 52 NDEL DECRETO LEGISLATIVO 30GIUGNO	
	2003 N. 196, IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA'	
	E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI ANCHE INDIRETTI DEL	
	RICORRENTE EREDI ED AVENI CAUSA	

[illegible][illegible][illegible]